



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico -
Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione
e Direzione Mercati
Piazza Cavour 5
20121 Milano*

Milano, 1° Giugno 2015

<p>Osservazioni al DCO 186/2015/R/eel "Energy footprint: messa a disposizione dei dati di consumo storici di energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione"</p>
--

Osservazioni generali

Riteniamo anzitutto doveroso esprimere il nostro pieno sostegno agli obiettivi della consultazione. Pensiamo infatti che la capacità del cliente di destreggiarsi nel modo più efficiente tra le offerte energetiche passi anche per la disponibilità e fruibilità di informazioni relative al consumo dello stesso.

A sua volta, nel suo proprio ruolo di interfaccia del cliente con la filiera, l'impresa di vendita può sviluppare offerte realmente aderenti al profilo di quello specifico cliente solo avendo accesso alle suddette informazioni.

I servizi post-contatore rappresentano reali possibilità di differenziazione tra le offerte commerciali e pertanto opportunità di competere per i venditori sul mercato finale dell'energia. Tali presupposti sono fondamentali per conseguire (senza forzature artificiali e controproducenti) l'obiettivo di eliminare gli ostacoli, anche di natura tariffaria, all'efficienza energetica e alla gestione dei consumi di energia elettrica.

Ribadiamo l'importanza di stimolare l'uniformità della rete e lo sviluppo della stessa, sia tramite infrastrutture che eliminino i cosiddetti "colli di bottiglia", sia trasformandola sempre più in una smart grid, in grado di minimizzare i costi dei processi sistemici e di velocizzare i flussi necessari a una corretta gestione dei clienti. L'incentivazione delle reti intelligenti non può tuttavia prescindere da una metodologia di monitoraggio e misurazione dell'efficienza conseguita nello sviluppo e nell'innovazione della rete.

Riteniamo fondamentale puntare sull'efficienza della nuova generazione di contatori, la prima di



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

fatto progettata con lo scopo di ottimizzare l'accesso dei dati di consumo per il cliente e per il sistema. A tal fine i nuovi contatori dovranno consentire la leggibilità in tempo reale (nello specifico dei dati orari di consumo, potenza, etc) e l'accessibilità degli stessi da parte del fornitore. Gli stessi dovranno inoltre consentire sempre la disalimentazione da remoto del punto moroso o per questioni di sicurezza (con le ovvie eccezioni legate alla non-disalimentabilità di specifiche categorie di clienti, la quale tuttavia deve essere esplicitamente nota ex-ante ai fornitori).

I nuovi misuratori dovrebbero inoltre prevedere l'uso di carte prepagate, che ormai costituiscono un'opzione diffusa in molti paesi europei (ad esempio in UK), a loro volta utili a combattere i rischi della morosità.

Vi sono poi ovvi risvolti riguardanti l'analisi costi/benefici per la remunerazione di nuovi smart meter che devono essere sottoposti ad apposita consultazione.

L'articolo 9, comma 6, lettera b), punto 1) del D. lgs. 102/2014 prevede che le informazioni complementari sui consumi storici comprendano *“dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore [e che] i dati devono corrispondere agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni sulla fatturazione”*.

Con riferimento alla natura dei dati rilevanti, riteniamo adeguate le macrocategorie identificate:

- dati storici corrispondenti al profilo temporale di consumo, che rispondono all'esigenza di aumentare le informazioni al cliente finale per poter verificare il proprio comportamento di consumo (il vero e proprio *energy footprint*);
- dati storici corrispondenti agli intervalli di fatturazione, che rispondono invece all'esigenza di aumentare le informazioni al cliente finale per poter effettuare delle scelte contrattuali consapevoli.

In particolare l'accessibilità di queste ultime informazioni alle imprese di fornitura è il presupposto fondamentale affinché l'offerta si plasmi sulla domanda senza sprechi, o sovra-costi sistemici.

Ai fini delle modalità di messa a disposizione dei dati storici di consumo è importante sfruttare al massimo le potenzialità offerte dal Sistema Informativo Integrato (istituito come noto ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 129 e gestito da Acquirente Unico), proseguendo sul percorso di centralizzazione della gestione dei dati di misura già avviato dall'Autorità stessa.

L'Autorità prevede tuttavia di porre un obbligo in capo alla controparte commerciale del cliente finale di organizzare opportuni canali attraverso i quali rendere disponibili e facilmente fruibili i dati storici relativi al prelievo di energia elettrica, validati dal distributore ed eventualmente utilizzati per la fatturazione.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Si prevede infatti:

- a) *una specifica regolazione per il servizio di maggior tutela;*
- b) *specifiche modalità per la messa a disposizione dei dati storici all'esercente la maggior tutela o al venditore del mercato libero da parte dell'impresa distributrice, specie nei casi di recente acquisizione del cliente ("retaggio energetico").*

Condividiamo tale scelta, che dovrà però declinarsi in assoluta coerenza con le modalità di superamento della maggior tutela come noto attualmente in via di definizione con le disposizioni dell'Art. 21 del Disegno di Legge Concorrenza 2015.

- c) *prescrizioni minime in capo al venditore del mercato libero, lasciando all'iniziativa commerciale di ciascun venditore la scelta sulle eventuali modalità con cui arricchire i contenuti delle informazioni messe a disposizione rispetto ai contenuti minimi fissati dall'Autorità.*

Nel rispetto delle regole di unbundling vigenti, il margine di manovra lasciato alle imprese di vendita del mercato libero sarà anche la misura delle reali possibilità che le stesse avranno di rispondere alle esigenze dei clienti e di creare offerte competitive sempre più corrispondenti alle loro necessità.

Riteniamo in tal senso fondamentale sottolineare che **la possibilità di offrire servizi legati alla messa a disposizione dei dati storici di consumo sia garantita esclusivamente a soggetti che operano sul libero mercato o comunque secondo logiche di mercato.**

È importante quindi che **da tale possibilità siano esclusi gli esercenti la maggior tutela: tale servizio dovrebbe sempre più limitarsi all'essenziale e non prevedere l'offerta di servizi a valore aggiunto.** Inoltre anche per **Acquirente Unico non dovrebbe essere previsto un ruolo rilevante in tale processo, bensì quello di fornire tramite SII le infrastrutture operative per la gestione degli stessi.** In tale prospettiva si ritiene necessario infatti che l'Autorità **acceleri il processo di centralizzazione della gestione dei dati di misura, peraltro già in corso, nell'ambito del Sistema Informativo Integrato.**

Si auspica inoltre che si inizi a prendere in considerazione la possibilità di affidare l'attività di misura a un operatore terzo e neutrale (quale ad esempio l'AU o comunque altri enti/operatori, scelti per il tramite di gare concorrenziali).

Infine, non concordiamo con le indicazioni generali rispetto al modello di diffusione dei dispositivi tecnologici necessari per la raccolta e messa a disposizione dei dati, poiché **riteniamo che i distributori dovrebbero dotare i misuratori di protocolli di comunicazione aperti, in modo che**



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

chiunque possa accedere ai dati di misura con qualsivoglia dispositivo a valle. Il dispositivo a valle non dovrebbe essere oggetto di regolazione, ma dovrebbe essere lasciato alla libera concorrenza di mercato e alle scelte dei singoli operatori che eventualmente volessero commercializzarlo.

Osservazioni puntuali

S1. Osservazioni sul modello proposto di messa a disposizione al cliente finale dei dati corrispondenti agli intervalli di fatturazione da parte del venditore.

Riteniamo ben disegnato il modello proposto per la messa a disposizione al cliente finale dei dati corrispondenti agli intervalli di fatturazione da parte del venditore. In particolare apprezziamo l'orientamento del Documento di Consultazione di guardare al venditore come unico soggetto di interfaccia con il cliente finale, senza predisporre canali di comunicazione tra distributore e il cliente.

Riteniamo che, sia relativamente ai dati storici relativi al prelievo di energia elettrica che per quel che riguarda i dati di potenza massima effettivamente prelevata nei quindici minuti come valore medio mensile, si debbano preferire, nel caso vengano predisposti canali obbligatori, preferibilmente soluzioni web. Auspichiamo tuttavia una consultazione antecedente alla definizione dei requisiti di sicurezza e riservatezza (per esempio in ambito di autenticazione) per definire soluzioni gestibili per gli operatori. Riteniamo infatti necessario, vista anche la mole e la complessità dei dati considerati, che la messa a disposizione di dette informazioni da parte degli esercenti possa avvenire tramite modalità web (anche nell' "area riservata" del cliente finale richiedente) con eventuali supporti grafici alla lettura e alla comprensione dei dati e, in particolare, senza prevedere obblighi specifici di messa a disposizione in modalità cartacea. In tal senso non condividiamo pienamente quanto riportato al punto 3.15 del presente DCO, in merito previsione di mettere a disposizione dei dati corrispondenti agli intervalli di fatturazione con le stesse modalità previste per gli elementi di dettaglio della "Bolletta 2.0". Apprezziamo comunque l'intenzione generale di lasciare libertà agli esercenti di scegliere il canale a loro più congeniale.

Riteniamo inoltre necessario inoltre che l'Autorità specifichi come **i dati di consumo che dovranno essere oggetto di trasmissione al cliente finale debbano essere esclusivamente i dati di misura effettivi e validati dal distributore**: la trasmissione di dati stimati o non validati potrebbe infatti generare confusione senza apportare alcun valore aggiunto per il consumatore.

Infine, siamo **assolutamente favorevoli alla scelta del SII come unico canale a regime da usare per la messa a disposizione di dati di misura e potenza**, sollecitandone al contempo un'accelerazione dell'implementazione.

S2. Osservazioni sui tempi necessari per mettere a regime, da parte del venditore, la messa a



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

disposizione al cliente finale dei dati corrispondenti agli intervalli di fatturazione e sui livelli di servizio da prevedere per il distributore.

Si riterrebbe opportuno che l'Autorità facesse seguire l'entrata in vigore dell'obbligo di messa a disposizione al cliente finale dei dati corrispondenti agli intervalli di fatturazione alla completa realizzazione della centralizzazione della gestione dei dati di misura nel SII. Tale disposizione consentirebbe peraltro di evitare di sviluppare standard di comunicazione specifici, che diversamente sarebbero invece indispensabili per svolgere il servizio per quel che riguarda la messa a disposizione da parte delle imprese distributrici alle società di vendita dei dati relativi alla potenza massima effettivamente prelevata nel mese e al numero di interventi mensili del limitatore di potenza. Prevedendo un immediato sviluppo nell'ambito del SII si potrebbe dunque evitare una duplicazione di tempi e di costi per il sistema nel suo complesso.

In merito alle tempistiche di implementazione si precisa comunque che si reputa necessario avere a disposizione un tempo compreso tra i 6 e i 9 mesi a partire dalla definizione delle specifiche tecniche.

S3. Osservazioni sulle prescrizioni applicabili agli esercenti di maggiore tutela per la messa a disposizione dei dati storici di consumo corrispondenti agli intervalli di fatturazione.

Condividiamo tutte le prescrizioni finalizzate ad impedire agli esercenti la maggior tutela (e alle società a questi collegate) di poter trarre un vantaggio commerciale nello svolgimento di tale servizio. È necessario inoltre che i futuri provvedimenti in materia stabiliscano chiaramente i limiti all'azione degli esercenti la maggior tutela, in particolare riguardo le possibilità di arricchire con servizi i dati messi a disposizione.

S4. Osservazioni sul modello proposto di messa a disposizione al cliente finale dei dati corrispondenti al profilo temporale di consumo da parte del venditore o di altro soggetto commerciale interessato.

Appreziamo la scelta di non prevedere alcun obbligo per i venditori di mettere a disposizione i dati storici relativi al profilo temporale.

Per quanto riguarda il modello riferito al mercato di tutela, ribadiamo le considerazioni fatte per il punto 3. Infatti servizi riguardanti tali dati, dovrebbero essere da una parte accessibili a tutti i consumatori interessati, ma dall'altra dovrebbero essere offerti solo da imprese di vendita operanti sul libero mercato o altri soggetti commerciali secondo logiche di mercato.

S5. Osservazioni sull'approccio "market based" e in particolare sui criteri a cui il DL che ha ideato il dispositivo collegato al contatore dovrebbe attenersi per formulare all'Autorità una proposta dettagliata per la formazione del prezzo finale ai soggetti commerciali interessati ad acquistare tali dispositivi



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Non siamo d'accordo con la regolazione di dispositivi a valle del contatore; la regolazione deve limitarsi a rendere accessibili i dati di misura tramite protocolli aperti nei misuratori, mentre lo sviluppo e la vendita di dispositivi a valle dovrebbe essere lasciata libera.

In particolare, il dispositivo sviluppato da Enel è di tipo proprietario in quanto il protocollo di comunicazione tra misuratore e dispositivo non è di tipo "aperto", inoltre funzionerebbe solo con i misuratori Enel. Inoltre comporterebbe costi per tutto il sistema, che potrebbero essere evitati con protocolli di misurazione aperti.

Ribadito ciò, è opportuno che in ogni caso le imprese distributrici mettano a disposizione le informazioni sulle applicazioni sviluppate a tutti i soggetti commerciali interessati, in particolare tramite un'adeguata *disclosure tecnica* del disegno e delle specifiche tecniche del dispositivo.

Riteniamo infatti che il modello "Market based" proposto riporti alcune criticità, in particolare in quanto permette solo parzialmente la personalizzazione del dispositivo e un'adeguata compatibilità con le offerte specifiche di ogni soggetto commerciale.

S6. Osservazioni sulla messa a disposizione dei dati storici ai clienti del servizio di maggior tutela.

In coerenza con quanto già detto, la messa a disposizione dei dati storici relativi al profilo temporale ai clienti del servizio di maggior tutela non sembra in linea con l'idea che il servizio di maggior tutela debba limitarsi all'essenziale senza prevedere l'offerta di servizi a valore aggiunto.

S7. Osservazioni sui vincoli da porre in capo alle imprese distributrici per non ostacolare la diffusione di dispositivi accoppiati otticamente al contatore, senza pregiudizio per il regolare svolgimento del servizio di misura.

Stante quanto affermato al precedente punto 5, ovvero la nostra contrarietà a una rigida regolazione dei dispositivi a valle del contatore, si dovrebbe in ogni caso inserire l'obbligo per il distributore di assicurare il corretto funzionamento del led metrico del contatore, necessario per il buon operare del dispositivo. Auspichiamo inoltre che i provvedimenti rimangano aperti per lo sviluppo di eventuali ulteriori soluzioni future, diversi dall'accoppiamento LED.

Restando comunque come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento nonché futura occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.



Paolo Ghislandi